

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2019
65/2019/A**

ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 346, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145: AVVIO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1054^a riunione del 26 febbraio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi da 527 a 530;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito: legge 145/2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi 346 e 347;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, 38/04 (di seguito: deliberazione 38/04), nella parte in cui disciplina la procedura di selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato presso l'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, GOP 74/10, con cui l'Autorità ha definito la disciplina della durata, proroga e rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato applicabile al personale dell'Autorità;
- le deliberazioni dell'Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A, 2 febbraio 2018, 57/2018/A e 58/2018/A, 7 febbraio 2018, 59/2018/A, nonché 8 febbraio 2018, 60/2018/A, di definizione della nuova struttura organizzativa dell'Autorità e di conseguente attribuzione degli incarichi di responsabilità;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A, di modifica della pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2018, 453/2018/A, di nomina del Segretario Generale dell'Autorità;

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito: DAGR) dell’Autorità 16 ottobre 2018, 251/DAGR/2018, di assegnazione del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità;
- la nota congiunta, inviata al Segretario Generale dell’Autorità, predisposta dalla Direzione Legale e Atti del Collegio (di seguito: DLAC) e dalla Direzione DAGR dell’Autorità, del 16 febbraio 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 346, della legge 145/2018 ha disposto che, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l’Autorità, per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato il personale in possesso di determinati requisiti;
- in particolare, la norma dispone che possa accedere alle procedure di stabilizzazione solo il personale a tempo determinato, non appartenente alla carriera dirigenziale, che:
 - a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’Autorità medesima alla data di entrata in vigore della stessa legge 145/2018;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
 - c) abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell’anno in cui si procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- la norma in argomento precisa, altresì, che l’immissione nei ruoli avviene previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 347, del medesimo art. 1, della legge 145/2018 ha disposto che *“La pianta organica del personale di ruolo dell’ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità”*;
- con la nota congiunta predisposta dalle Direzioni DLAC e DAGR, del 16 febbraio 2018, è stato chiarito che la pianta organica di ruolo, già rideterminata dall’Autorità in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 205/2017, e la

dotazione organica a tempo determinato devono essere rideterminate solo a seguito delle assunzioni operate ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 346, legge 145/2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge 145/2018 per le disposizioni in argomento, risultavano in servizio, presso l'Autorità, cinquantasette dipendenti a tempo determinato, di cui cinque appartenenti alla carriera dirigenziale, quarantotto appartenenti alla carriera funzionariale e quattro alla carriera operativa;
- sia i quarantotto funzionari che i quattro operativi di cui all'alinea che precede sono stati assunti a tempo determinato, a seguito di superamento di selezioni pubbliche, condotte in conformità alla procedura delineata dalla deliberazione dell'Autorità 38/04;
- a un primo esame emerge che il personale di cui all'alinea che precede presenta anzianità differenti e conseguentemente verrà a maturare il requisito di anzianità, previsto dall'art. 1, comma 346, della legge 145/2018, nel corso del triennio 2019-2021 di riferimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 145/2018, procedere, nel triennio 2019-2021, all'assunzione del personale dell'Autorità, non dirigenziale, a tempo determinato in possesso dei requisiti indicati dalla citata disposizione normativa;
- sia opportuno, nel rispetto sia della disposizione citata al precedente alinea che dell'autonomia organizzativa che caratterizza l'Autorità, procedere a delineare le concrete modalità attuative della procedura di immissione nei ruoli, fermo restando il vincolo legislativo in merito ai requisiti di accesso e il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio;
- sia, altresì, necessario prevedere che detta procedura di stabilizzazione sia articolata in tre distinti sottoprocedimenti, da espletarsi negli anni 2019, 2020 e 2021, in coerenza con il disposto legislativo, stante la progressiva maturazione della anzianità triennale da parte del personale a tempo determinato coinvolto nel procedimento di stabilizzazione *ex lege*;
- detti sottoprocedimenti debbano:
 - essere annualmente avviati e conclusi entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni singolo anno del triennio di riferimento (2019-2021);
 - coinvolgere il solo personale, non dirigenziale, a tempo determinato dell'Autorità in possesso dei requisiti di legge;
 - successivamente articolarsi nell'esperimento di un esame colloquio da svolgersi innanzi a una, o più, Commissione che sarà nominata con successiva deliberazione;

- essere sottoposti, nei loro esiti, al Collegio per le determinazioni conclusive;
- sia, altresì, opportuno, al fine di adempiere al disposto del Legislatore, dare primariamente mandato al Segretario Generale dell'Autorità affinché verifichi le posizioni dei dipendenti a tempo determinato appartenenti alla carriera funzionale e operativa e, conseguentemente, proceda ad avviare la procedura di stabilizzazione volta all'immissione nei ruoli del personale a tempo determinato già in possesso dei requisiti di legge

DELIBERA

1. di avviare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 346 e 347, della legge 145/2018 - una procedura di stabilizzazione volta all'immissione nei ruoli del personale dell'Autorità a tempo determinato appartenente alla carriera funzionale o operativa che:
 - a. risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Autorità medesima al 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni di cui alla legge 145/2018;
 - b. sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
 - c. abbia maturato o maturi, al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
2. di articolare la predetta procedura di stabilizzazione in tre distinti sottoprocedimenti, da espletarsi negli anni 2019, 2020 e 2021, in coerenza con il disposto legislativo e con la progressiva maturazione della anzianità triennale da parte del personale dell'Autorità a tempo determinato appartenente alla carriera funzionale o operativa e in possesso dei requisiti di legge;
3. di nominare, con successiva deliberazione, una o più Commissione esaminatrice, innanzi alla quale si svolgerà l'esame colloquio, previsto dal comma 346, dell'art. 1, della legge 145/2018;
4. di dare mandato, al Segretario Generale dell'Autorità, affinché verifichi le posizioni dei dipendenti dell'Autorità a tempo determinato appartenenti alla carriera funzionale e operativa e, conseguentemente, proceda ad avviare la procedura di stabilizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, volta all'immissione nei ruoli del personale a tempo determinato già in possesso dei requisiti di legge, sottoponendo gli esiti al Collegio per le determinazioni conclusive;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet www.arera.it.

26 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini